

COMUNE DI VIMERCATE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2016

DISCIPLINA GENERALE ED ECONOMICA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ (risorse decentrate)

Art. 1 **Oggetto**

L'art. 5, comma 1, del CCNL del 01.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, stabilisce che: "I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale".

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale in servizio presso il Comune di Vimercate, ivi compreso il personale a tempo determinato e/o a tempo parziale, in conformità alle statuizioni di cui al D.L. n°78/2010 convertito in Legge, con modifiche, n°122/2010 ed integrato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), sulla base degli indirizzi che la Giunta Comunale con delibera 48 del 15-3-2016, ha fissato al Presidente della delegazione trattante, rivede le disposizioni attinenti la parte normativa sottoscritte nell'accordo Anno 2015 ed ha efficacia per un triennio, fatto salvo diverse durate eventualmente fissate da normative o disposizioni contrattuali nazionali, mentre la parte economica ha efficacia per l'Anno 2016 e determina le modalità di utilizzo delle risorse decentrate.

Art. 2 **Risorse ed ammontare del fondo**

Per l'anno 2016, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state stabilite mediante apposita Determinazione n. 181 del 31/3/2016 successivamente rideterminata con atto n. 274 del 13/5/2016, complessiva e comprensiva della parte variabile, del Responsabile dell'Area Staff, secondo le modalità di cui all'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 ed in applicazione dei meccanismi del CCNL in data 11/04/2008, del CCNL del 31/07/2008 e del CCNL 31/7/2009.

Le risorse sono determinate distintamente in due categorie:

- risorse cosiddette "stabili", cioè quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la relativa disciplina contrattuale, con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, del CCNL del 22.01.2004;
- risorse cosiddette "variabili", cioè quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, determinate annualmente sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali, che integrano le risorse stabili.

Nella quantificazione delle risorse si è tenuto conto dall'art. 1 comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, ai sensi delle predette Determinazioni, dove si tiene conto dei vincoli ed i limiti previsti dalla normativa vigente, l'importo per l'anno 2016 delle **risorse decentrate cosiddette "stabili"** è fissato nel valore di **€ 515.076=** mentre l'importo delle **risorse decentrate cosiddette "variabili"** è fissato nel valore di **€ 70.958=**.

Di conseguenza, l'importo complessivo del fondo per l'Anno 2016 è pari ad **€ 586.034 =.**

Art. 3

Impiego delle risorse

Il complesso delle risorse annuali viene impiegato prioritariamente per il finanziamento degli istituti aventi carattere di stabilità, ed in particolare:

- la quota dell'indennità di comparto gravante sul fondo, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004;
- le progressioni economiche orizzontali in atto;
- la quota destinata alle Posizioni Organizzative e alle Alte Professionalità
- le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f)
- le indennità della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data del 1/4/1999 (art. 37 comma 4 del CCNL del 6/7/1995
- le indennità per specifiche funzioni di cui all'rt. 17 comma 2 lett. i)

La quota residua delle risorse stabili, unitamente alle risorse variabili, viene impiegata per il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo.

In particolare:

- le risorse destinate alla produttività individuale e collettiva ed al miglioramento dei servizi secondo il sistema di misurazione e valutazione adottato da questo Comune;
- le risorse destinate ai sensi dell'Art. 15 , comma 5, del CCNL 01/04/1999 al progetto diretto alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi riguardante il mantenimento della certificazione Qualità ISO 9001
- le risorse destinate ai sensi dell'Art. 15 , comma 5, del CCNL 01/04/1999 al progetto diretto alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi riguardante il progetto Vimercate per l'Unione dei Comuni dei Tre Parchi
- le somme volte ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche disposizioni di legge (art. 15 comma 1 lettera K CCNL 1/4/1999) quali gli incentivi ex art. 92 D. L.vo 163/2006, quella per i messi notificatori di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 e quelli per il recupero evasione ICI.
- la quota dell'indennità turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio denaro, ecc.;

Art. 4

Indennità di comparto

L'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004 viene erogata mensilmente, contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili. La quota a carico del fondo per il salario accessorio vincola per il medesimo importo il complesso delle risorse annuali, con priorità sulla parte "stabile" delle citate risorse.

Per il pagamento della quota dell'indennità di comparto a carico delle risorse decentrate stabili, viene stanziata la somma di **€ 59.930 =.**

Art. 5

Finanziamento delle progressioni economiche in atto

Il pagamento dei più elevati importi stipendiali derivanti dalle progressioni orizzontali in atto viene effettuato mensilmente, contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili.

La quota a carico del fondo per il salario accessorio è determinata assumendo i valori economici delle posizioni di sviluppo vigenti alla data di decorrenza delle singole progressioni. I differenziali degli aumenti retributivi delle singole posizioni di sviluppo rispetto a quelli della posizione economica iniziale di ciascuna categoria (a carico del bilancio dell'ente per tutti gli adeguamenti stipendiali disposti dal CCNL succedutisi nel tempo ivi compreso l'ultimo stipulato il giorno 31.07.2009), vengono aggiunte al fondo in argomento.

L'importo annuale complessivo vincola per l'importo corrispondente una quota del fondo per il salario accessorio, a valere sulle risorse stabili.

Per il pagamento dei più elevati importi stipendiali derivanti dalle progressioni orizzontali in atto viene stanziata la somma complessiva di **€ 208.283 =**.

Per l'Anno 2016, non vengono previste nuove progressioni economiche orizzontali.

Nel corso dell'anno 2016, verranno stabiliti i criteri selettivi per le progressioni economiche orizzontali che, in attuazione di quanto stabilito con la sopra citata Deliberazione di G.C. n. 48/2016, saranno operativi a partire dall'anno 2017 in funzione delle risorse all'uopo stanziate in conformità con le vigenti disposizioni.

Art. 6

Finanziamento delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità

Gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/1999, l'art. 10 del CCNL del 22/1/2004 disciplinano l'area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità.

Anche in forza delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 251 del 15/12/2015 e n. 48 del 15/03/2016, è stato attuato, tra l'altro, una soluzione organizzativa che assicurasse una ricalibratura dell'area tecnica mediante anche la prospettiva di riconoscimento ad alcune figure (per i ruoli che andranno a ricoprire e/o per il livello di professionalità richiesto ed espresso) delle indennità specifiche, ad esempio PO, AP o SR a seconda dei casi, secondo le modalità e i criteri previsti in contrattazione decentrata e nei limiti della normativa in vigore.

In attuazione di ciò, per il pagamento della quota delle indennità di posizione e di risultato, a carico delle risorse decentrate stabili, viene stanziata la somma di **€ 115.022,00**, di cui 3 nuove posizioni organizzative e 1 alta professionalità verranno affidate, presumibilmente, a decorrere dal giorno 01/06/2016 e di cui **€ 3.012,00** si riferiscono alla convenzione art. 14 CCNL 24-1-2004 sotto specificata.

Gli importi non utilizzati per qualsiasi motivo, anche per eventuale diversa decorrenza, successiva a quella preventivata, saranno utilizzati per finanziare la produttività di cui al successivo art. 15.

Si precisa che sono in corso di definizione nuovi criteri e la connessa scheda per la ponderazione dell'indennità di posizione e per la relativa determinazione che saranno operativi a decorrere dall'esercizio 2017; nella presente fase transitoria 2016 eventuali modifiche saranno conseguenza della ricalibratura degli istituti contrattuali previsti per i titolari di PO durante il periodo elettorale e/o per l'espletamento di attività ai sensi dell'art. 14 del CCNL 24/01/2004 o, comunque, in accordo con altri Enti locali, per attività svolte a favore degli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni. In tale ultimo caso, in conformità ai principi di cui al successivo comma, il finanziamento della PO sarà posto, quota parte, a carico dell'Ente locale beneficiario. Il medesimo principio, qualora compatibile ai sensi delle vigenti disposizioni, verrà applicato anche agli altri istituti contrattuali di cui al presente CCDI in particolare quelli del successivo art. 7.

L'indennità di risultato verrà determinata ed erogata ai sensi del vigente sistema di valutazione e di incentivazione.

AREA STAFF

- 1) posizione organizzativa relativa al settore controllo di gestione e aziende partecipate
- 2) posizione organizzativa relativa al settore qualità e supporto alla funzione di direzione
- 3) posizione organizzativa relativa al settore spazio città
- 4) posizione organizzativa relativamente ai servizi informatici

AREA AFFARI GENERALI

- 5) posizione organizzativa relativa all'area affari generali e con funzione di vicesegretario

AREA CULTURA

- 6) posizione organizzativa relativa alla gestione del settore Sistema Bibliotecario del Vimercatese
- 7) posizione organizzativa relativa al MUST e cultura

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

- 8) Alta Professionalità relativa al settore SIT e Catasto,
- 9) posizione organizzativa relativa al settore tributi e fiscalità
- 10) Alta Professionalità relativa al settore Urbanistica
- 11) Posizione organizzativa relativa al settore Patrimonio
- 12) Posizione organizzativa relativa al settore SUT

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

- 13) posizione organizzativa relativa alla gestione del settore educazione e formazione, politiche per l'infanzia, sport, politiche giovanili e pari opportunità

CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 24-1-2004:

Con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 22/3/2016, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 24-1-2004, il dott. De Biasi, dipendente della Unione dei Comuni dei Tre Parchi, viene assegnato mediante convenzione, in via temporanea e parziale, al Comune di Vimercate per consentire allo stesso di garantire continuità nel ruolo in precedenza rivestito nel Comune di Responsabile dei Servizi di Protezione Civile. Per svolgere tale incarico l'Amministrazione ha attribuito al Comandante la posizione organizzativa, con decorrenza dal 1/4/2016 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Unione. La retribuzione di posizione annua a carico di Vimercate è stata quantificata nella somma annua di € 3.088,58. La retribuzione di risultato, il cui valore può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento, verrà calcolata secondo il sistema di incentivazione che verrà adottato dal Comune.

Per il pagamento della quota delle indennità di posizione e di risultato, a carico delle risorse decentrate stabili, per il periodo 1/4/2016 – 31/12/2016, viene stanziata la somma di **€ 3.012,00=.**

Art. 7

Finanziamento delle indennità per specifiche responsabilità

L'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrato dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL.

Il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999, viene prevista l'erogazione di compensi al personale appartenente alle Categorie B, C e D, individuati con provvedimento formale dai rispettivi Dirigenti e/o Segretario, quali responsabili per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, secondo i seguenti requisiti e criteri ed in funzione dell'attività di monitoraggio e verifica effettuata dai dirigenti e/o Segretario.

Il provvedimento di incarico dovrà espressamente prevedere, mediante il richiamo al presente accordo, la spettanza del compenso per la specifica responsabilità attribuita, da distinguere dalla normale responsabilità di procedimento ex art. 5 della legge n. 241/90 e s. m. ed i.

L'importo della indennità riconosciuta per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità non può essere superiore al limite massimo di Euro 2.500,00= su base annua, in base all'art. 17, lett. f), del CCNL 01/04/1999 come modificato dall'art. 7, commi primo e secondo, del

CCNL in data 09/05/2006, e viene determinata dal Segretario e/o Dirigente all'atto del conferimento dell'incarico.

La graduazione degli importi per le varie specifiche responsabilità è stabilita dai Segretario e dai Dirigenti, collegialmente, mediante una scala di valutazione delle attività basata sui seguenti criteri ed in funzione dello stanziamento complessivo.

L'individuazione dei soggetti cui riconoscere tale specifica indennità verrà fatta dai Dirigenti e dal Segretario in base alla verifica dei procedimenti gestiti con applicazione dei seguenti criteri che avranno un peso totale fino ad un massimo di 100 Punti:

- distinzione tra gestione attiva e di supporto – Punti 10;
- strategicità del servizio rispetto alle politiche dell'Amministrazione – Punti 15;
- grado di complessità del procedimento gestito – Punti 20;
- grado di approfondimento normativo – Punti 25;
- grado di complessità del provvedimento finale di cui si cura l'istruttoria – Punti 30;

Queste pesature non identificano alcun elemento valutativo legato al dipendente, ma semplicemente attribuiscono ai criteri individuati un valore ponderale ai particolari aspetti dei procedimenti gestiti dai singoli dipendenti. La pesatura terrà conto anche della categoria giuridica.

Le risorse a disposizione ogni anno per tale indennità, definite in sede di CCDI, verranno attribuite ai dipendenti individuati in proporzione al punteggio conseguito, tenendo conto che la quota massima attribuibile, che da contratto nazionale è di € 2.500, corrisponde a 100 punti. Si applicherà dunque la seguente proporzione:

indennità massima di € 2.500: 100 punti massimi = indennità attribuita : punti ottenuti

$$\text{indennità attribuita} = (\text{€ } 2.500 \times \text{punti ottenuti})/100$$

Per il pagamento delle specifiche responsabilità a carico delle risorse decentrate stabili, per il periodo dall'1/6/2016 al 31/12/2016, viene stanziata la somma di **€ 12.892,00 =**

Art. 8

Finanziamento delle indennità ex qualifica ottava

L'indennità di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL del 6/7/1995 viene erogata mensilmente, contestualmente al pagamento delle altre competenze mensili. La quota a carico del fondo per il salario accessorio vincola per il medesimo importo il complesso delle risorse annuali, con priorità sulla parte "stabile" delle citate risorse. Per il pagamento della quota dell'indennità ex qualifica ottava, relativa a n. 2 persone oggi in servizio e che ne beneficiavano alla data del 1/4/1999, a carico delle risorse decentrate stabili, viene prevista la somma di **€ 1.506 =.**

Art. 9

Compensi per l'esercizio di specifiche funzioni

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL del 01.04.1999, aggiunto dall'art. 36 c. 2 del CCNL del 22.01.2004, per l'Anno 2016, viene stanziata la somma **di € 3.000,00=** per compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche:

- di Ufficiale di anagrafe, di Stato civile e di responsabilità eventualmente affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico

L'importo del compenso è definito sino ad un massimo di € 300 annui lordi. Gli importi sono rapportati alla durata dell'incarico.

Il pagamento di tale indennità viene effettuato a consuntivo entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento. Ai fini dell'attribuzione dei suddetti compensi, rileva l'effettivo svolgimento nel corso dell'anno delle funzioni sopra indicate, sia in virtù di delega e/o atto formale, sia per

effetto dell'ordinaria e concreta assegnazione di mansioni riferibili all'espletamento delle funzioni suddette.

cognome	nome	funzione	cat.	importo	
SPAZIO CITTA'					
ARNONE	SUSANNA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	B	1 €	153,85
BRAMBILLA	ANNAMARIA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	B	1 €	153,85
COSCO	MARIA GRAZIA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	B	1 €	153,85
D'ANDREA	ELENA MARIA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
GUARNIERI	BENEDETTO	STATO CIVILE	B	0,5 €	76,92
LAPIRA	CONCETTA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
LAZZARINI	FRANCA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	B	1 €	153,85
MIGLIORATI	FIORINA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
ORNAGHI	LAURA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
PANCERI	MARIA LUISA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
SACCHELLI	PAOLO	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
SALA	ELISABETTA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	D	1 €	153,85
SALA	EZIA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
STUCCHI	MARINELLA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	C	1 €	153,85
VALLI	ORNELLA	STATO CIVILE E ANAGRAFE	B	1 €	153,85
URP					
LAMPERTI	MARIA	URP	C	1 €	153,85
BRAMBILLA	ANDREA	URP	C	1 €	153,85
FASANO	DIEGO	URP	D	1 €	153,85
LISSONI	LUCA	URP	D	1 €	153,85
PENATI	MARIA	URP	C	1 €	153,85

19,5 € 3.000,00

Art. 10

Quota residua risorse stabili e risorse variabili: destinazione e modalità di impiego

La quota residua delle risorse stabili (cioè il totale delle risorse stabili decurtato delle somme di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9) pari a **€ 114.443,00** unitamente alle risorse variabili senza vincolo di destinazione, pari a **€ 27.501,00**, viene impiegata per il finanziamento degli istituti aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità nel tempo di cui all'art. 11 e art. 15 seguenti.

Le seguenti risorse variabili, di cui ai seguenti articoli 12, 13 e 14, sono invece a destinazione vincolata:

- REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) **€ 7.500**
- NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01) **€ 11.500**
- MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00) **€ 150**

Art. 11

Indennità di rischio, di disagio, di turno, di reperibilità, di maneggio denaro

L'importo totale previsto per tali indennità ANNO 2016 è di **€ 30.000,00** complessivo che si prevede verrà destinato ai singoli istituti nelle percentuali riportate nella sottostante tabella, prendendo come riferimento le liquidazioni effettuate nell'anno 2015:

VOCI FONDO	liquidazioni 2015	%	prev. 2016
IND. TURNO	€ 11.707,42	42%	€ 12.734,80
IND. DISAGIO	€ 1.944,88	7%	€ 2.115,55
REPERIBILITA'	€ 9.366,06	34%	€ 10.187,97
IND. CASSA	€ 2.762,62	10%	€ 3.005,05
IND. RISCHIO	€ 1.798,78	7%	€ 1.956,63
totale	€ 27.579,76	100%	€ 30.000,00

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo". Quindi eventuali economie nell'anno 2016 verranno portate in aumento delle risorse dell'anno 2017.

Indennità di rischio

L'indennità di rischio, quantificata in complessivi Euro 30,00= mensili (art. 37 del CCNL 14/9/2000 e art. 41 CCNL del 22.01.2004), viene destinata a compensare prestazioni comportati continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.

Si riconosce tale indennità a tutti gli operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento. E' esclusa la corresponsione di tale indennità per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate, per le quali sia già contemplata la relativa indennità.

Il compenso, da corrispondere in 12 mensilità e per il periodo di effettiva esposizione al rischio, è ridotto proporzionalmente in caso di assenza nel mese.

Il pagamento di tale indennità è effettuato mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento.

L'importo previsto è determinato come segue:

Profilo	Importo pro capite mensile	n. addetti tempo
Operai	€ 30	5 + 1 a tempo det.

Indennità di disagio

Per il personale appartenente alla categorie **A, B e C**, che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate, è attribuita una specifica indennità (art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999).

Il compenso annuo lordo, da corrispondere in dodici mensilità, è determinato annualmente in sede di contrattazione decentrata. Le attività disagiate sono individuate fra il personale della biblioteca che lavori il sabato e la sera. L'importo di tale indennità è stato determinato in € 30,99 mensile per effettiva prestazione. Il predetto importo è ridotto proporzionalmente in caso di assenza nel mese.

Si individuano i seguenti profili a cui attribuire tale indennità:

Profilo	Importo pro capite mensile	n. addetti
Bibliotecari	€ 30,99	7 cat. C

L'indennità di disagio non è cumulabile con altre indennità, quali ad esempio quella di rischio, turno o reperibilità, laddove vi sia coincidenza dei presupposti. Il pagamento di tale indennità è erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento.

Indennità di turno

L'art. 22 del CCNL del 14.9.2000 ed i primi quattro commi del citato articolo normano l'effettiva ricorrenza della turnazione:

Il turno, dunque, in applicazione del sopra riportato comma 1, consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro, che presuppongono l'esistenza di una programmazione dei turni di lavoro.

L'orario di lavoro può essere articolato in turni qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, in relazione a determinati tipi di funzioni e di uffici. Il turno, infatti, consiste in un avvicendamento del personale nelle varie fasce orarie in cui sono state organizzate le turnazioni stesse, con la possibilità di una parziale sovrapposizione tra personale subentrante e personale del turno precedente. Per quanto concerne il trattamento economico connesso all'istituto in esame, la normativa contrattuale prevede che per la prestazione resa in regime di turnazione venga corrisposta la cd. indennità di turno, che è diretta a remunerare, in modo specifico, la peculiarità di tale tipologia di orario.

Tali articolazioni giornaliere dell'orario di lavoro, per dar luogo all'erogazione della relativa indennità, devono avere le seguenti caratteristiche generali, peraltro, contemporaneamente ricorrenti:

- a. un orario di servizio di almeno 10 ore al giorno;
- b. l'orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni;
- c. distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, nell'arco del mese.

Lo scopo delle turnazioni, infatti, è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore) e non ha senso istituire quando il servizio può essere assicurato mediante particolari articolazioni dell'orario di lavoro. Non è possibile neppure articolare i turni di lavoro per un servizio giornaliero complessivamente superiore a 10 ore, ma caratterizzato da un'interruzione di un'ora.

Il turno deve essere svolto, in maniera avvicinata nell'arco del mese, in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno.

L'entità della indennità di turnazione, corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno e solo nelle giornate in cui il servizio è garantito per 10 ore, e che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, è prevista dallo stesso articolo 22 comma 5:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: (maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).

Il Comune di Vimercate, in considerazione delle proprie esigenze organizzative e di servizio, conferma l'istituzione, ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 14/09/2000, dei turni giornalieri di lavoro per le attività di Spazio Città, aperto al pubblico nei seguenti orari:

Giorno	Orario servizio
LUNEDI	dalle 8.00 alle 19.00
MARTEDI	dalle 8.00 alle 19.00
MERCOLEDI	dalle 8.00 alle 19.00
GIOVEDI	dalle 8.00 alle 21.00
VENERDI	dalle 8.00 alle 19.00
SABATO	dalle 8.30 alle 12.30

Gli operatori dello sportello turnano su due turni di 4 persone l'uno secondo la seguente modulazione:

Giorno	Primo turno	Secondo turno
LUNEDI	dalle 7.45 alle 13.15	dalle 12.30 alle 19.30
MARTEDI	dalle 7.45 alle 14.30	dalle 12.30 alle 19.30
MERCOLEDI	dalle 7.45 alle 13.45	dalle 12.30 alle 19.30
GIOVEDI	dalle 7.45 alle 14.30	dalle 13.45 alle 21.15
VENERDI	dalle 7.45 alle 13.15	dalle 13 alle 19.30
SABATO	dalle 8.15 alle 12.45	

Il pagamento di tale indennità è effettuato mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione nel mese successivo a quello di riferimento per i periodi di effettiva prestazione del servizio in turno.

Profilo	n. addetti
Operatori spazio città	8



Indennità di reperibilità

Presso l'Ente è istituito il servizio di reperibilità ai sensi dell'art. 23 del CCNL 14/9/2000 come modificato ed integrato dall'art. 11 del CCNL in data 05/10/2001, e risulta attivato presso L'area Pianificazione e Gestione del Territorio.

L'istituzione del servizio di pronta reperibilità è una scelta dell'ente.

Il Dirigente dell'area Pianificazione e Gestione del Territorio individua il numero delle persone necessarie ed identifica i lavoratori da collocare in reperibilità, il personale può anche essere volontario.

Il personale addetto alla reperibilità non può essere posto in servizio per più di 6 volte nell'arco di un mese.

Il turno di reperibilità non può essere frazionato in misura inferiore alle 4 ore e in caso di chiamata il soggetto reperibile è tenuto ad intervenire entro 30'.

La reperibilità, che viene svolta da 2 persone contemporaneamente per una sola volta al mese, è organizzata dal competente Dirigente che, nell'atto di individuazione dei turni di reperibilità, assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari.

Il compenso, come da CCNL, è di L. 20.000 (€ 10,33) per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

Il pagamento dell'indennità di reperibilità è effettuato mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione, nel mese successivo a quello di riferimento per i periodi di effettiva prestazione del servizio. Il dipendente assente dal servizio non potrà essere destinato al servizio di reperibilità.

Maneggio valori (indennità cassa)

Ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità, la riscossione delle entrate può avvenire mediante Agenti Contabili Interni, che coincidono con i Responsabili dei Servizi che possono delegare le medesime funzioni ai propri collaboratori che assumono, a loro volta, la qualifica di Agente Contabile. La riscossione, da parte degli Agenti Contabili, avviene mediante: registratori di cassa od altre attrezzature idonee a contabilizzare gli importi riscossi e rilasciare ricevuta al versante, bollettari, marche segnatasse.

Gli Agenti Contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione ed il versamento alla Tesoreria Comunale, con riferimento alle norme in ordine alla responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile. A fine esercizio, gli Agenti Contabili rendono il conto della propria gestione annuale, in considerazione degli adempimenti, dei termini e delle modalità definite dalle norme di ordinamento finanziario e contabile di tempo in tempo vigenti.

L'art. 36 del CCNL 14/9/2000 prevede che al personale adibito **in via continuativa, e non occasionale, a servizi che comportino maneggio di valori di cassa** compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.

La preconditione necessaria perché a un dipendente possa essere liquidata tale indennità è che il Responsabile del Servizio gli abbia delegato, ai sensi dell'art. 19 Regolamento Contabilità, con atto scritto le funzioni di riscuotitore delle entrate (agente contabile secondario). Tale delega deve essere trasmessa all'ufficio personale e all'ufficio ragioneria.

Gli importi di tale indennità, che vengono stabiliti in questa sede, possono variare da un minimo di Lire 1.000 (€ 0,51) a un massimo di Lire 3.000 (€ 1,54).

Il pagamento di tale indennità avviene **annualmente a consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo**. Per poter procedere con la liquidazione occorre le seguenti condizioni:

- atto di delega da parte del Responsabile del Servizio;
- dichiarazione del responsabile del servizio che indichi le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi che comportano maneggio valori;
- l'importo della indennità varia in base al valore medio mensile maneggiato.

L'indennità da liquidare è graduata nel seguente modo:

indennità giornaliera	Valore maneggiato medio mensile DA	Valore maneggiato medio mensile A
€ 0,52	€ 0,00	€ 50,00
€ 0,75	€ 50,01	€ 250,00
€ 0,90	€ 250,01	€ 1.000,00
€ 1,55	€ 1.000,01	e oltre

Profilo	n. addetti
Operatori individuati dai responsabili	Da individuare

Art. 12

Incentivazione attività di progettazione

Le risorse previste dal Dirigente Area Tecnica per gli incentivi per le attività di progettazione sono pari a **€ 24.306,94** = (ex art. 92 del D.L.vo 163/2006) sono relative ad attività espletate e concluse prima della entrata in vigore del D. Lvo. n. 50/2016.

La liquidazione avverrà sulla base di provvedimenti di liquidazione del Dirigente area tecnica ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione che fa' maturare il diritto al precitato compenso. Allo stato attuale, vigono i seguenti criteri:

- disciplina regolamentare approvata con delibera di Giunta Comunale n° 84 del 5/5/2015 "linee di indirizzo per la definizione in delegazione trattante dei criteri e delle modalità per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, così come introdotto dalle disposizioni di cui al d.l. 90/2014)"
- delibera di Giunta Comunale n. 139 del 23/6/2015 "autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 5 ccnl 1/4/1999 alla sottoscrizione definitiva del accordo decentrato in merito ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione":
- delibera di Giunta Comunale n. 145 del 7/7/2015 "modifica e riapprovazione del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui al d. lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con la conversione in legge del d. l. 24 giugno 2014 n. 90", esecutive ai sensi di legge, a cui si rimanda.

Si precisa che ai sensi dei nuovi articoli 24 e 113 del D.Lvo. n. 50/2016 potranno essere stanziare ulteriori risorse.

Art. 13

Messi notificatori

Per l'Anno 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000, viene destinata una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, pari ad **€ 150.00**= a favore dei messi notificatori, quale incentivo alla produttività.

Art. 14

Somme volte ad incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a specifiche disposizioni di legge

Le risorse di cui all'art. 15 comma 1 lettera K CCNL 1/4/1999 sono destinate ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. G) del CCNL 1/4/1999, ai dipendenti dell'ufficio tributi e messi impegnati nel recupero evasione ICI.

L'art. 11/bis del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", stabilisce che "Ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge n. 662 del 23/12/1996 e dell'art. 59, primo comma, lettera p) del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, al personale dell'ufficio tributi è attribuito un compenso incentivante, destinando a tale scopo una percentuale del gettito I.C.I. effettivamente incassato derivante dall'attività di liquidazione ed accertamento. Tale compenso è stato quantificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 2009 nella percentuale del 6% di quanto

effettivamente incassato nell'anno alla data del 31 dicembre sul totale dell'evasione, con un limite massimo di € 10.500,00 da attribuirsi come segue:

- ufficio messi: € 0,77 per ogni atto notificato dai messi notificatori, per una cifra comunque non superiore ad 1/5 del totale dell'importo destinato a compenso (massimo € 1.550,00); tale compenso sarà suddiviso, con modalità da decidersi dal responsabile del servizio fra le persone coinvolte nella suindicata attività:

- uffici tributi: quota restante (detratto l'importo spettante ai messi notificatori), da suddividersi in parti uguali fra il personale addetto all'ufficio che ab-bia effettivamente partecipato a tale attività.

Per la liquidazione dell'incentivo il Dirigente responsabile del servizio Tributi, effettuata la verifica degli incassi derivanti dal recupero dell'evasione ICI alla data del 31 dicembre di ogni anno, trasmette all'ufficio personale un provvedimento di liquidazione con l'elenco e gli importi spettanti ai singoli dipendenti dell'ufficio tributi nonché il numero di notifiche effettuate dall'uffici messi.

Per l'anno 2016 il limite massimo sopra richiamato, ai fini del rispetto del tetto complessivo del fondo del salario accessorio 2016 rispetto al fondo 2015 e della riduzione del personale in servizio, come previsto dall'art. 1 comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità), è stato quantificato in **€ 7.500,00**.

Art. 15

Produttività e attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione

A) Le risorse che residuano, dopo il finanziamento di tutti gli altri istituti, sia a carattere stabile sia variabile, sono destinate alla produttività individuale e collettiva e al miglioramento dei servizi.

Tali risorse sono pari a complessivi **€ 111.944,00**.

Il precitato importo verrà determinato ed erogato ai sensi del vigente sistema di valutazione e di incentivazione in fase di aggiornamento ed integrazione da parte dell'Amministrazione comunale con il supporto del Nucleo di Valutazione.

B) L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 (*In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili*) destina l'importo di **€ 11.500,00** alla realizzazione dei seguenti progetti, articolati, orientativamente e fatto salvo modifiche in sede di stesura materiale dei progetti, stessi, così come segue :

- **€ 4.000,00** - progetto riguardante l'implementazione, potenziamento ed attivazione di azioni ed attività derivanti dal mantenimento della certificazione Qualità ISO 9001
- **€ 7.500,00** - progetto diretto alla produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi riguardante l'implementazione, potenziamento ed attivazione di azioni ed attività derivanti dal processo di trasferimento delle funzioni all'Unione dei Tre Parchi.

Art. 16

Economie

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo". Quindi eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente CCDI, saranno portate ad incremento del fondo dell'anno successivo, nella parte delle risorse decentrate aventi carattere sia di stabilità che di variabilità.

Art. 17

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate" (art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001);

2. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori, in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio la clausola controversa.

Art.18 **Clausole di salvaguardia**


Per quanto non espressamente previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del comparto attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti C.C.D.I., nelle materie non disciplinate dal presente contratto e compatibili con lo stesso, conservano la propria efficacia sino alla loro espressa sostituzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vimercate, 17/10/2016

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Presidente De Martino Dr. Sandro


OO.SS.

CGIL FP	CISL

R.S.U.

Motta Barbara	D'Andrea Luisa	Visconti Sonia	Modesti Claudio

Monteleone Rocco	Verderio Bruna

